

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 907 DEL 04/04/2025**

Proposta n. 938 del 02.04.2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**  
**Dott. Alberto Ramo**

**OGGETTO: Dipendente ARES Sardegna matr. XXX735- Liquidazione indennità sostitutiva di ferie non godute.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa, nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del procedimento	Dott. Nicola Congiu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI [ ]      NO [ ]      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]      NO [X]

**IL DIRETTORE  
SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18.01.2023 con la quale è stato approvato l'atto aziendale dell'ARES Sardegna;

**VISTA** la deliberazione n. 30 del 01.02.2023 del Direttore Generale ARES avente ad oggetto "Organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale;

**DATO ATTO** che ai sensi della deliberazione n. 122 del 30.05.2023 è stato individuato quale Direttore in via provvisoria della SC Amministrazione del Personale il Dirigente amministrativo Dott. Alberto Ramo;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D. Lgs. 101/2018.

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

**PREMESSO** che:

- la dipendente matr. XXX735 fino al 28.2.2025 ha intrattenuto con ARES Sardegna rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- all'approssimarsi della cessazione del detto rapporto per quiescenza, la stessa veniva formalmente invitata a godere delle ferie maturate in costanza del rapporto, pari a n. 73, come da nota PG/2024/65022 del 30.10.2024;
- la dipendente medesima, sulla scorta del detto invito, con istanza del 31.10.2024 ed inviata in pari data al Responsabile del Servizio di appartenenza, chiedeva la fruizione delle giornate di ferie fino a cessazione del rapporto e ad esaurimento delle stesse;
- la Responsabile del Servizio di assegnazione con riscontro del 31.10.2024 esprimeva parere negativo motivando il rifiuto con la necessità di garantire la funzionalità del servizio, presso il quale la dipendente risultava unica figura professionale nell'area di competenza, e specificando che la concessione delle ferie avrebbe comportato, di fatto, la paralisi delle prestazioni.

**CONSIDERATO** che il d.l. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 135/2012), in particolare all'art. 5, comma 8, introduce il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della fruizione delle ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

**LETTE** altresì:

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a mente della quale il dipendente cessato perde il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute solo *"qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato"* (Cass. civ. sez. lav. ord. 32807/2023; Cass. civ. sez. lav. sent. 21780/2022);
- la pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. che, confermando precedenti arresti, ha recentemente statuito che le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio e la Carta dei diritti fondamentali UE *"devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di*

*versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà" e ciò a prescindere dal titolo di cessazione del rapporto di lavoro* (Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza n. 218/2022 del 18/01/2024);

**CONSIDERATO** quindi, che la giurisprudenza di legittimità e comunitaria, nonché la prassi amministrativa e la magistratura contabile, convergono nel riconoscere che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute qualora il datore di lavoro non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alla fruizione prima della cessazione, temperando il principio di cui al citato art. 5, d.l. 95/2012;

**ATTESO** che, tuttavia, il dipendente, pur invitato formalmente a godere delle ferie, non poteva fruirne nella misura indicata nella predetta nota PG/2024/65022 per il motivato rifiuto apposto dal Responsabile del Servizio, riuscendo ad usufruirne in numero minore, per un saldo, alla cessazione, di n. 59 giornate;

**PRECISATO** che, quindi, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore sono liquidabili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dalle conseguenti disposizioni applicative;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla liquidazione della detta indennità sostitutiva di n. 59 (cinquantanove) giornate di ferie maturate e non godute dalla richiedente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con ARES Sardegna, per un importo pari a euro 6.877,04 (euro seimilaottocentosettantasette/04).

Per i motivi illustrati in premessa

## DETERMINA

**DI LIQUIDARE** all'ex dipendente ARES Sardegna matr. n. xxx735, per quanto in espositiva, da intendersi integralmente richiamato, l'importo pari ad euro 6.877,04 (euro seimilaottocentosettantasette/04) lorde a titolo d'indennità sostitutiva di n. 59 (cinquantanove) giornate di ferie maturate e non godute maturate alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con ARES Sardegna fino al 28.2.2025;

**DI DEMANDARE** ai competenti Servizi gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**  
Dott. Alberto Ramo

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute –  
ARES dal 04/04/2025 al 19/04/2025*

*Il Dirigente Responsabile della pubblicazione o suo delegato*

*Delegato: \_\_\_\_\_*